

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 13/09/2018

Esame del ricorso n. 1408976/2017 del 28/11/2017

proposto da \_\_\_\_\_ LO

nei confronti di 3191 - \_\_\_\_\_

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 13/09/2018

### FATTO

Stipulato in data 25/6/2009 con l'intermediario oggi convenuto un contratto di finanziamento, sottoposto il contratto medesimo all'esame di un perito, parte ricorrente lamenta la rilevata esistenza di una difformità tra TAEG effettivo e quello indicato pattizialmente. Si duole, in particolare, del fatto che il costo della polizza assicurativa *credit protection*, associata al finanziamento, non sia stato considerato dall'intermediario ai fini del calcolo del TAEG, quando, al contrario, molteplici ragioni militano per la sua inclusione nel costo totale del credito, quali: i) la natura obbligatoria dell'assicurazione (polizza collettiva CPI); ii) la coincidenza della durata della polizza con quella del finanziamento; iii) l'identità tra il finanziatore e il beneficiario.

Sulla scorta di questi elementi, e dunque includendo il costo della polizza nel computo del TAEG, se ne deduce che esso non ammonta, come erroneamente indicato in contratto nella percentuale annua del 13,03%. Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittima applicazione del TAEG (all'interno del cui calcolo chiede che vengano inserite anche le spese per le comunicazioni periodiche per euro 2,00), la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e la rideterminazione del piano di ammortamento per le rate a scadere secondo il tasso sostitutivo di legge. Parte ricorrente avanza, altresì, una domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate nei suoi confronti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costituitosi, l'intermediario eccepisce, *in limine*, l'inammissibilità della domanda relativa alla cancellazione delle eventuali segnalazioni pregiudizievoli in quanto non contenuta nel reclamo; nel merito, chiede il rigetto del ricorso, deducendo la conformità del contratto al d.lgs. 141/2010, che esclude dal calcolo del TAEG i costi accessori facoltativi legati al contratto di credito (quali le polizze assicurative). Sostiene, infatti, che la copertura assicurativa stipulata non sia in alcun modo stata imposta alla parte ricorrente, riportando una pluralità di indici a sostegno della sua natura facoltativa: a) l'espressa qualificazione contrattuale; b) l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali anche ad altri contratti stipulati nel medesimo periodo, senza la previsione della polizza assicurativa; c) la circostanza che beneficiario della prestazione assicurativa sia l'assicurato e non il finanziatore; d) la previsione della facoltà di recesso a favore della parte ricorrente entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

## DIRITTO

Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla resistente volta a far valere l'irricevibilità della domanda di cancellazione di eventuali iscrizioni pregiudizievoli.

Deve al riguardo ricordarsi che la corrispondenza tra il reclamo e l'oggetto del ricorso è una condizione di procedibilità per poter ottenere una decisione nel merito di questo Arbitro, come sancito dalle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, le quali espressamente stabiliscono che " ... l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario" e che "il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo" (cfr. Sez. VI, § 1, e 2).

Ai fini della valutazione della pertinenza di quanto contestato nel ricorso, rispetto a quanto già oggetto del reclamo proposto dalla ricorrente, si fa presente che la domanda relativa alla illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli, non contenuta nel reclamo, risulta proposta per la prima volta nel ricorso.

Ravvisata dunque una indubitabile differenza sostanziale di contenuto, con specifico riferimento al *petitum*, tra la pretesa avanzata in sede di reclamo rispetto a quella avanzata in sede di ricorso, ricordato il principio della necessaria simmetria e conformità tra la domanda contenuta nel reclamo e quella contenuta nel ricorso, richiamati i precedenti in termini di questo Collegio (decisioni nn. 8567/2014, e 506/2016), il Collegio dichiara il ricorso inammissibile *in parte qua*.

Passando al merito della controversia sottoposta all'esame del Collegio, essa verte sulla non corretta determinazione del costo totale del credito, lamentando parte ricorrente una difformità tra il TAEG indicato pattiziamente e quello effettivo, a seguito della mancata inclusione nel computo del costo totale del credito della polizza assicurativa *credit protection*.

La circostanza è pacifica tra le parti: l'intermediario, negando che la conclusione sia stata necessaria per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, oppone la correttezza dell'esclusione (ex art. 121, comma 2, d.lgd. 385/1993, cd. TUB).

Si tratta, dunque, di valutare se la stipula della polizza assicurativa sia stata "imposta" al ricorrente e quindi si tratti di polizza obbligatoria il cui costo avrebbe dovuto essere computato ai fini del calcolo del TAEG, non essendo decisivo a riguardo il fatto che, in contratto, l'adesione alla polizza sia descritta come facoltativa e/o opzionale (sull'inadeguatezza del solo dato formale per la qualificazione in termini di facoltatività della polizza assicurativa: cfr. da ultimo Coll. coord., decisione n. 10617/2017).



Sui criteri che devono presiedere alla qualificazione delle polizze assicurative abbinate a finanziamenti (in termini di obbligatorietà o facoltatività) ai fini del calcolo del TAEG si è pronunciato recentemente il Collegio di coordinamento, che ha enunciato il seguente principio: «...Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento...» (Collegio di coordinamento – Decisione n. 10617 del 12.9.2017).

Con riferimento al caso di specie, si rileva quanto segue.

È pacifico tra le parti e, comunque, provato documentalmente, che si tratti di una polizza *credit protection* (ossia a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore); che la polizza abbia carattere collettivo; che la polizza sia stata stipulata contestualmente al finanziamento, per una pari durata; che il beneficiario delle prestazioni sia l'intermediario resistente; che l'assicurato abbia diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto; che l'importo dell'indennizzo fosse parametrato al debito residuo.

Verificata, dunque, dalla documentazione versata in atti, l'esistenza degli indici idonei a far presuntivamente ritenere il carattere obbligatorio delle polizze in discorso (art. 2729 c.c.), spetta all'intermediario fornire la prova contraria (posta l'espressa relatività della presunzione elaborata dal Collegio di coordinamento).

Nel caso di specie, al fine di dimostrare il carattere facoltativo delle polizze assicurative in esame, l'intermediario ha, per un verso, valorizzato la previsione contrattuale del diritto di recesso e, per altro verso, prodotto altri contratti di finanziamento -conclusi con altri clienti- i quale non prevedono alcun programma assicurativo accessorio a garanzia del credito.

Quanto al primo indice di facoltatività evidenziato dall'intermediario, la previsione contrattuale del diritto di recesso da esercitare entro 30 giorni dalla stipulazione, il Collegio ritiene che esso sia inidoneo a fornire piena prova contraria della facoltatività delle polizze che assistono il finanziamento di cui è controversia. Esso, di natura chiaramente penitenziale, riconoscendo uno *ius poenitendi* entro il breve termine di 30 giorni, non consente al debitore-assicurato di sciogliersi -nemmeno periodicamente- durante il corso del rapporto, e vale dunque a confermare l'imposizione di un vincolo a mantenere la polizza in costanza di ammortamento (cfr., fra le tante, Coll. coord., 10617/2017).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo al secondo indice, l'Intermediario produce copia di n. 7 contratti di finanziamento (di cui 5 in sede di controdeduzioni, e 2 in sede di integrazione documentale alla luce della pronuncia n. 16291/2018 del Collegio di Coordinamento) concessi ad altrettanti clienti a condizioni economiche molto simili a quelle applicate allo stesso e senza la stipulazione di copertura assicurativa. L'intermediario specifica che i contratti comparativi prodotti non contengono l'indicazione del merito creditizio dei clienti sottoscrittori, posto che trattasi di accordi per la ristrutturazione del debito (e non per l'erogazione di un finanziamento) per la quale, stante la natura ricognitiva e non novativa, non è dunque necessaria istruttoria volta alla ponderazione delle capacità finanziarie della parte.

Il Collegio ritiene che tale produzione documentale sia inidonea a fornire la prova contraria della facoltatività della polizza.

I contratti comparativi prodotti, infatti, non soddisfano uno dei requisiti richiesti, quello oggettivo delle "condizioni simili". Con riguardo a questo ultimo aspetto, il Collegio, effettuata una valutazione qualitativa delle informazioni contenute nei contratti comparativi; verificato che esse contengono elementi significativi ai fini del decidere; constatato che il contratto di cui è controversia e quelli comparativi non presentano «condizioni simili», ossia nel loro complesso omogenee, per la circostanza dirimente del notevole scollamento temporale tra la data di conclusione del contratto di cui è controversia (2009) e quelli comparativi (2013), nega la necessaria forza probante alla documentazione prodotta.

Valutati in maniera complessiva tutti gli indici presuntivi allegati; rilevato una convergenza delle risultanze probatorie nel senso dell'obbligatorietà della polizza, il Collegio ritiene di negare efficacia probatoria esaustiva e risolutiva ai contratti comparativi prodotti, i quali, non soddisfacendo le indicazioni del Collegio di coordinamento, non forniscono un adeguato livello di conferma della facoltatività della polizza.

Il Collegio conclude, dunque, per l'obbligatorietà delle polizze che occupano.

Quanto alla doglianza relativa all'inclusione nel calcolo del TAEG effettivo, del costo di euro 2,00 a titolo di spese per ogni comunicazione periodica, questo Collegio rileva che, dai calcoli effettuati, il valore del TAEG calcolato includendovi anche suddetto costo, risulta essere pari a 13,15%, ossia pressochè identico a quello risultante dal contratto (13,02%).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni. Accerta, altresì, la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA



# Posteitaliane

Posteitaliane

BANCOPOSTA - OPERAZIONI  
GST/POLO ROMA  
VIA DI TOR PAGNOTTA 2 00143 ROMA

Emesso il: 11/01/2019

Luogo di emissione: Collecchio

Euro (in cifre): \*\*\*\*\*7.337,63\*

Ordinante cognome e nome o ragione sociale:

190101000808

DC0CC0123

2069869721-10

R



61732765878-1

QUATTROCIOCCHI GIANCARLO  
C/AVV.MASI G-VIA MARITTIMA 180  
03100 FROSINONE FR

COMUNICAZIONI DEL MITTENTE: RIMB. PR. 0013317964 CL. 03565640

Poste Italiane assicura che i dati personali acquisiti per l'esecuzione del servizio vengono trattati con la riservatezza prevista dal D.lgs. n. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del servizio richiesto

Collecchio

11/01/2019

\*\*\*\*\*7.337,63\*

Posteitaliane

AB 760178  
DOB 05/09/95

Esigibile entro il 11/03/2019

NON TRASFERIBILE

Il pagamento unico dovuto a vista, pagabile per questo assegno postale, è di Euro

SETEMMILA TRECENTOTRENTASETTE/63337,63

QUATTROCIOCCHI GIANCARLO



2069869721-10

2069869721

Firma

F. Ponso

